

# LEGGE FINANZIARIA 2008

*Dott. Felice Murdocca*

*Commercialista – Revisore Contabile – Consulenza Globale per l’Azienda – Contenzioso Tributario  
Viale delle Rimembranze, 160 – 89042 Gioiosa Ionica telefono/telefax 096451992  
e-mail: murdocca@tiscali.it*

<b>Art. 1 COMMI 5-8</b>	<b>ICI – ULTERIORE DETRAZIONE</b>	
-------------------------	-----------------------------------	--

È prevista la ulteriore detrazione ICI per l'**abitazione principale** di un importo pari **all'1,33 per mille** della base imponibile - non superiore a 200 euro

- è rapportata ad anno in base alla destinazione di abitazione principale
- spetta in rapporto a ciascuno soggetto che la utilizza.

Il Comune può fissare un'aliquota agevolata inferiore al 4 per mille per chi installa impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico.

<b>Art. 1 COMMI 9-10</b>	<b>DETRAZIONE PER CONTRATTI DI LOCAZIONE</b>	
--------------------------	--	--

**Dal 2007** il contribuente/conducente di un contratto di locazione dell'abitazione principale, redatto in base alla legge n. 431/1998, ha diritto ad **una detrazione** di

- **euro 300** - reddito complessivo non superiore a euro 15.493,71
- **euro 150** - reddito complessivo superiore a euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Stessa **detrazione per i primi tre anni** spetta ai **giovani** di età fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un **contratto di locazione** per l'abitazione principale, legge n. 431/1998, diversa dall'abitazione principale dei genitori .

Le detrazioni sono alternative con diritto, a scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

<b>Art.1 COMMI 11-12</b>	<b>ASSEGNI AL CONIUGE SEPARATO</b>	
--------------------------	------------------------------------	--

Dal 2007 **tale reddito** è assimilato al **lavoro dipendente** con diritto all'ulteriore detrazione in misura pari a quelle previste dal comma 3 dell'articolo 13 TUIR, non rapportate ad anno.

<b>Art.1 COMMI 13-14</b>	<b>REDDITI FONDIARI – MINIMO € 500</b>	
--------------------------	--	--

Dal 2007 **l'imposta IRPEF non è dovuta** in presenza di **solo reddito fondiario** di importo non superiore a **500 euro**

<b>Art.1 COMMI 15-16</b>	<b>NUOVA DETRAZIONE € 1.200</b>	
--------------------------	---------------------------------	--

Dal **2007**, in presenza di almeno **quattro figli a carico**, spetta un'ulteriore detrazione di **1.200 euro** usufruibile **al 50% dai genitori** se non legalmente separati.

In caso di separazione legale o cessazione del matrimonio, l'importo spettante al singolo genitore è determinato dal giudice. Nel caso di coniuge a carico, la detrazione compete per l'intero importo.

Qualora la detrazione sia superiore all'imposta lorda, spetta il **credito** pari alla detrazione residua.

<b>Art.1 COMMI 17-19</b>	<b>DETRAZIONE 36% - PROROGA</b>	<b>Skeda</b>
--------------------------	---------------------------------	--------------

E' prorogata **al 2010** la detrazione in materia di recupero del patrimonio edilizio nel limite di **48.000 euro** per unità immobiliare.

E' prevista per un triennio la detrazione del **36% sul 25%** del prezzo di acquisto di fabbricati ristrutturati.

Prorogata al 2010 **l'aliquota IVA del 10%** per le spese di ristrutturazione ecc.

## Dott. Felice Murdocca

Commercialista – Revisore Contabile – Consulenza Globale per l’Azienda – Contenzioso Tributario  
Viale delle Rimembranze, 160 – 89042 Gioiosa Ionica telefono/telex 096451992  
e-mail: murdocca@tiscali.it

Art.1 COMMI 20-24	RISPARMIO ENERGETICO - DETRAZIONE 55%	Skeda
-------------------	---------------------------------------	-------

Proroga al 2010 della **detrazione del 55%** per la riqualificazione energetica degli edifici estesa anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione sostenute entro il 2009.

La detrazione **può essere ripartita** in un numero di **quote annuali non inferiore a tre e non superiore a dieci** con scelta irrevocabile.

Per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, non è richiesta la certificazione tecnica dell’immobile.

Art.1 COMMI 25-28	TERRENI EDIFICABILI - REGISTRO 1%	
-------------------	-----------------------------------	--

Ritorna **l'imposta di registro all'1% per il trasferimento di terreni** compresi in piani urbanistici particolareggiati e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate, alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 2008.

Art.1 COMMI 29-30	PERDITE DA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E PROFESSIONISTI	Skeda
-------------------	--	-------

Ritorna dal 2008 la possibilità **di compensare le perdite** da imprese **in contabilità semplificata e dall'esercizio di arti e professioni** dal reddito complessivo.

Per le imprese **in contabilità ordinaria, le perdite** sono computate **in diminuzione** dai relativi **redditi** conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza .

Art.1 COMMA 31	SUCCESSIONI E DONAZIONI	
----------------	-------------------------	--

Sono esenti dall'imposta di successione e donazione i **trasferimenti di aziende, quote sociali o azioni a favore del coniuge**

Art.1 COMMA 33	SOGGETTI IRPEF – INTERESSI PASSIVI	
----------------	------------------------------------	--

A differenza di quanto previsto per il regime IRES, sono sempre **deducibili gli interessi passivi** a condizione che siano inerenti alla formazione del reddito di impresa.

Sono abrogati gli articoli 62 e 63 del TUIR - pro rata patrimoniale e della thin capitalization.

Art.1 COMMI 33-34	SOGGETTI IRES - VARIE	Skeda
-------------------	-----------------------	-------

### ALiquota IRES

È prevista dal 2008 la riduzione **dell'aliquota IRES dal 33 al 27,5 %**.

### MODIFICHE AL REGIME DELLE PERDITE DEI SOGGETTI IRES

Le norme per il riporto delle perdite nei confronti dei soggetti con un regime di esenzione totale o parziale del reddito, sono collocate **nell'art. 83 DPR n.917**.

La norma si applica alle perdite dell'esercizio ed a quelle da riportare a nuovo dal 2007

## Dott. Felice Murdocca

Commercialista – Revisore Contabile – Consulenza Globale per l’Azienda – Contenzioso Tributario  
Viale delle Rimembranze, 160 – 89042 Gioiosa Ionica telefono/telex 096451992  
e-mail: murdocca@tiscali.it

### PEX

La **plusvalenza** da cessione delle partecipazioni da parte di una società di capitali, avente i requisiti, è **esente** fino al **95 %** invece dell'84 % e si applica dal 2008.

Art.1 COMMI 33-34	SOGGETTI IRES - INTERESSI PASSIVI	Skeda
-------------------	-----------------------------------	-------

Sono:

- **modificate** le disposizioni in materia di **interessi passivi** per la società di capitali
- **abrogati gli articoli 97 e 98**

Sono **deducibili** gli **interessi capitalizzabili** in base all'art 110, comma 1 TUIR.(merce ecc)

Le **altre tipologie di interessi passivi** sono deducibili sino a concorrenza degli **interessi attivi** e dei proventi assimilati.

L'eccedenza è **deducibile nei limite del 30 %** del risultato **operativo lordo ROL** che rappresenta il parametro di riferimento per individuare la quota deducibile di interessi passivi.

Sono stati individuati i componenti per il calcolo del ROL rimanendo esclusi gli ammortamenti ed i canoni di leasing.

Sono esclusi dal calcolo gli interessi impliciti di natura commerciale .

La **quota interessi** non dedotta in un periodo di imposta, è deducibile nei successivi periodi di imposta a condizione che l'importo degli interessi passivi di competenza eccedenti gli interessi attivi ed i proventi **sia inferiore al 30%** del ROL del periodo di imposta di competenza

### PERDITE DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Dal 2008 è modificato l'articolo 101, comma 6 TUIR.

Le perdite attribuite per trasparenza ai soggetti IRES sono utilizzabili esclusivamente in compensazione con redditi imputati dagli stessi

Art.1 COMMI 33-34	AMMORTAMENTI MODIFICHE DURATA MINIMA CONTRATTI LEASING	Skeda
-------------------	---	-------

E' abrogata la possibilità di effettuare **ammortamenti anticipati e/ o accelerati**.

Per il solo periodo **2008**, per i **beni nuovi** entrati in funzione **nel 2008**, fatta eccezione per le autovetture, **non si applica la riduzione al 50%** del coefficiente di ammortamento.

Di conseguenza per il cespite nuovo, entrato in funzione nel 2008, si determinare la quota annuale 2008 sulla base **dell'intero coefficiente**.

Tale disposizione non ha effetto ai fini del versamento di acconto per il 2009.

### LEASING DURATA CONTRATTO

L'impresa utilizzatrice potrà dedurre i canoni

⇒ **beni mobili**

• **durata del contratto non inferiore a 2/3 del periodo** di ammortamento determinato sulla base dell'applicazione dei coefficienti di ammortamento stabiliti dal decreto del 31/12/1988

⇒ **immobili**

la durata del contratto non può essere inferiore a 11 anni o superiore a 18 anni.

**Esempio** - immobile impresa commerciale - coefficiente 3%

La durata minima di 22 anni risulta superiore a 18 anni. Il contratto può essere di 18 anni.

⇒ **auto aziendali**

la durata minima del contratto deve essere **pari** al periodo di **ammortamento – 60 mesi**.

Le nuove regole si applicano ai contratti di leasing stipulati dal 2008 con eccezione delle auto.

Art.1 COMMA 33 LETTERA P	SPESE DI RAPPRESENTANZA	Skeda
--------------------------	-------------------------	-------

## Dott. Felice Murdocca

Commercialista – Revisore Contabile – Consulenza Globale per l'Azienda – Contenzioso Tributario  
Viale delle Rimembranze, 160 – 89042 Gioiosa Ionica telefono/telefax 096451992  
e-mail: murdocca@tiscali.it

**Dal 2008 le spese di rappresentanza** saranno deducibili in funzione

- della congruità rispetto ai ricavi
- dell'inerenza - natura e destinazione
- dell'attività internazionale dell'impresa.

in base a modalità previste da apposito decreto.

Sono **deducibili le spese** relative a “**beni omaggio**” di **valore unitario non superiore a 50 euro**.

<b>Art.1 COMMI 33-34</b>	<b>DEDUZIONI EXTRA CONTABILI – QUADRO EC</b>	
--------------------------	--	--

La lettera q) del comma 33 modifica il sistema del quadro EC in merito alla possibilità di deduzione extra contabile di alcuni componenti negativi di reddito. La nuova norma rafforza il rapporto esistente tra scritture contabili e la determinazione del reddito di impresa .

Il contribuente può affrancare **le differenze** tra bilancio e norma fiscale con il pagamento di **una imposta sostitutiva**.

Inoltre è prevista la possibilità di liberare il **vincolo delle riserve** derivanti dalla deduzione extra contabile del quadro EC, con il pagamento di una **imposta sostitutiva dell'1%**.

Dal 2008 gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico, possono essere **disconosciuti dal Fisco** se non coerenti con i comportamenti contabili adottati negli esercizi precedenti salva la possibilità di dimostrazione una giustificazione di carattere economico.

<b>Art.1 COMMI 33-34</b>	<b>CONSOLIDATO - MODIFICHE</b>	
--------------------------	--------------------------------	--

La comunicazione per l'opzione è fissata al 16 giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta .

Sono abrogati gli articoli 123 e 135 del TUIR che disciplinavano il regime fiscale dei beni trasferiti all'interno del gruppo .

<b>Art.1 COMMA 33 LETTERA Z</b>	<b>FUSIONI - MODIFICHE</b>	
---------------------------------	----------------------------	--

E' modificato l'articolo 172, comma 7 TUIR .

Ai fini del riporto a nuovo degli interessi passivi in relazione ai soggetti che partecipano alla fusione si deve effettuare il test di operatività come previsto in materia di perdite riportabili a nuovo successivamente alla operazione .

<b>Art.1 COMMA 35</b>	<b>IMMOBILIARI DI GESTIONE</b>	
-----------------------	--------------------------------	--

La norma prevede una **interpretazione autentica** in merito alla deducibilità dei componenti negativi prevista dall'articolo 90 comma 2 TUIR.

Sono **deducibili gli interessi passivi** relativi a **finanziamenti** contratti per l'acquisto degli immobili ad uso abitativo da concedere in locazione a terzi.

Viene annullata l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate secondo la quale gli interessi passivi da finanziamento non erano deducibili .

<b>Art.1 COMMA 37</b>	<b>ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE</b>	<b>Skeda</b>
-----------------------	---	--------------

È introdotta la facoltà di optare, **entro il 30 aprile 2008**, per l'esclusione agevolata dell'immobile strumentale utilizzato alla data del **30 novembre 2007** mediante il pagamento di **un'imposta sostitutiva IRPEF, IRAP** pari al **10 %** sulla differenza tra il valore catastale e il costo fiscale e dell'**IVA del 20%** sull'imponibile pari al **30%** del valore catastale.

## Dott. Felice Murdocca

Commercialista – Revisore Contabile – Consulenza Globale per l'Azienda – Contenzioso Tributario  
Viale delle Rimembranze, 160 – 89042 Gioiosa Ionica telefono/telefax 096451992  
e-mail: murdocca@tiscali.it

<b>Art.1 COMMI 38-39</b>	<b>TASSAZIONE DIVIDENDI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE</b>	
--------------------------	--	--

Un decreto del Ministro dell'economia dovrà rideterminare le percentuali in tema di tassazione degli utili da partecipazione (art. 47, comma1), delle plusvalenze (art. 58, comma 2 e art. 69), dei dividendi (art. 59) che concorrono al reddito imponibile limitatamente al 40 % del loro ammontare.

<b>Art.1 COMMI 40 -42</b>	<b>IMPRESA INDIVIDUALE E SOCIETÀ DI PERSONE TASSAZIONE SEPARATA AL 27,5%</b>	<b>Skeda</b>
---------------------------	--	--------------

Il nuovo regime si applica alle persone fisiche:

- **titolari di reddito di impresa** (ditta individuale)
- **soci di società di persone**

in base ad opzione da parte dei contribuenti.

L'opzione interessa solo **l'impresa in contabilità ordinaria**.

Dal 2008 **le persone fisiche** titolari di redditi

- ⇒ **d'impresa – ditta individuale**
- ⇒ **da partecipazione in società di persone**
  - possono optare per la **tassazione separata** del **27,5 %**
  - se il **reddito** della ditta individuale o imputato dalla società **non sia prelevato**.

In caso di **successivo prelievo o distribuzione ai soci**

- il reddito già soggetto a tassazione separata del 27,5% concorre al reddito imponibile
- l'imposta del **27,5%** si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

<b>Art.1 COMMI 43-45</b>	<b>DICHIARAZIONE REGIONALE IRAP</b>	
--------------------------	-------------------------------------	--

**Dal 2009** l'IRAP dovrebbe essere un tributo regionale disciplinata da apposite leggi regionali L'unico limite imposto è quella della **non deducibilità dell'IRAP dalle imposte sul reddito**.

Un apposito regolamento definirà la fase di liquidazione, accertamento e riscossione della nuova imposta regionale in quanto tali funzioni saranno affidate all'Agenzia delle entrate.

<b>Art.1 COMMI 46-47</b>	<b>CONFERIMENTI - FUSIONI - SCISSIONI</b>	<b>Skeda</b>
--------------------------	---	--------------

L'art. 175 DPR n. 917 si applica solo al conferimento di partecipazioni di controllo e collegamento.

L'articolo 176 si applica anche al **conferimento dell'unica azienda** dell'imprenditore individuale.

Il conferimento usufruirà ancora **della neutralità fiscale** ma è prevista **un'opzione per l'imposta sostitutiva** per affrancare fiscalmente **i maggiori valori iscritti** da conferimento.

**La società conferitaria** - di capitali o di persone - può optare di versare **un'imposta sostitutiva** per riconoscere fiscalmente i maggiori valori, pari a:

- **12 %** sulla parte dei maggiori valori compresi nel limite di 5 milioni di euro
- **14 %** sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- **16 %** sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

Anche **per le fusioni e le scissioni** si prevede la possibilità di **riconoscere i maggiori valori** derivanti dall'operazione con il **pagamento dell'imposta sostitutiva** prevista per il conferimento.

<b>Art.1 COMMI 48-49</b>	<b>MAGGIORE DEDUZIONE QUADRO EC</b>	
--------------------------	-------------------------------------	--

L'impresa, che ha compilato il **quadro EC** per una maggior deduzione rispetto agli oneri imputati a conto economico, può **allineare i valori fiscali a quelli civilistici** se divergenti .

L'eccedenza dedotta può essere soggetta ad un'imposta sostitutiva con aliquota del:

- **12 %** sulla parte dei maggiori valori compresi nel limite di 5 milioni di euro

## Dott. Felice Murdocca

Commercialista – Revisore Contabile – Consulenza Globale per l’Azienda – Contenzioso Tributario  
Viale delle Rimembranze, 160 – 89042 Gioiosa Ionica telefono/telefax 096451992  
e-mail: murdocca@tiscali.it

- 14 % sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro
- 16 % sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

<b>Art.1 COMMI 50-52</b>	<b>NUOVO CALCOLO DELL’IRAP</b>	<b>Skeda</b>
--------------------------	--------------------------------	--------------

L'aliquota passa dal 4,25 al **3,9%**.

Per le **società di capitali la base imponibile** è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione primo comma lettere A) e B) dell'art. 2425 codice civile, con **esclusione delle voci 9, 10, lettere c) e d), 12 e 13** (spese per il personale, svalutazioni dei crediti, accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti).

E' inoltre **esclusa la spesa** relativa

- alla quota interessi dei canoni di locazione finanziaria
- alle perdite su crediti
- **all'ICI - novità**

Sparisce qualsiasi riferimento alla correlazione tra IRES e IRAP.

A differenza di quanto previsto per le società di capitali **per gli altri soggetti** i componenti rilevanti si assumono secondo le **regole di qualificazione, imputazione temporale** e classificazione vevevoli per la determinazione del reddito d'impresa .

Dal periodo 2008, la dichiarazione annuale IRAP deve essere presentata **alla Regione** di domicilio fiscale del soggetto in base ad un decreto che stabilirà i nuovi termini e le modalità .

Spetta all’Agenzia delle Entrate procedere in materia di accertamento e di riscossione

<b>Art.1 COMMA 53</b>	<b>CREDITI D’IMPOSTA QUADRO RU - LIMITE</b>	
-----------------------	---	--

Dal 2008 il contribuente indica i **crediti d'imposta** nel quadro RU fino ad un massimo di **250.000** euro. Qualora il credito d'imposta spettante sia superiore, l'eccedenza è compensabile per l'importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera.

<b>Art.1 COMMA 63</b>	<b>IVA DI GRUPPO - LIMITAZIONI</b>	
-----------------------	------------------------------------	--

Dal 2008, i crediti e debiti generati dalle imprese, prima della loro partecipazione al Gruppo, non saranno utilizzabili nella liquidazione dell’IVA di Gruppo.

<b>Art.1 COMMA 66</b>	<b>CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE DI RICERCA</b>	
-----------------------	---	--

Il credito d'imposta per spese di ricerca industriale, introdotto dalla Finanziaria 2007, passa dal 15 al **40%** per i contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

Rimane invariato il 10% il credito d'imposta per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale.

<b>Art.1 COMMI 70-76</b>	<b>CREDITO D’IMPOSTA PER GLI STUDI ASSOCIATI</b>	<b>Skeda</b>
--------------------------	--	--------------

È previsto un **credito fiscale del 15%** dei costi sostenuti per

- l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati
- i beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature , programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi per favorire l’aggregazione di studi professionali associati o alle entità giuridiche, anche in forma societaria, con almeno quattro professionisti, ma non oltre dieci.

Il bonus fiscale spetta alle aggregazioni di professionisti dal 1° gennaio 2008 al 31/12/2010.

Tutti i soggetti che partecipano all'aggregazione devono svolgere la propria attività esclusivamente all'interno della struttura associata.

## Dott. Felice Murdocca

Commercialista – Revisore Contabile – Consulenza Globale per l’Azienda – Contenzioso Tributario  
Viale delle Rimembranze, 160 – 89042 Gioiosa Ionica telefono/telex 096451992  
e-mail: murdocca@tiscali.it

<b>Art.1 COMMI 77-78</b>	<b>AGENZIA DI VIAGGIO - IVA ORDINARIA</b>	
--------------------------	---	--

Le agenzie di viaggio e turismo potranno applicare, per l'organizzazione di convegni, congressi e simili in Italia, il **regime Iva ordinario** anziché quello speciale.  
L'agenzia ha diritto alla detrazione dell'Iva pagata ai fornitori per l'acquisto di beni e servizi.  
La nuova disposizione è subordinata all'autorizzazione comunitaria.

<b>Art. 1 COMMA 79</b>	<b>IVA 10% SPETTACOLI - ESTENSIONE</b>	
------------------------	--	--

L'aliquota **Iva del 10%** prevista per gli spettacoli teatrali, i concerti, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, per gli spettacoli di marionette e burattini, è estesa anche agli spettacoli di maschere e ai corsi mascherati e in costume.

<b>Art.1 COMMA 80</b>	<b>MEDICINA LEGALE</b>	
-----------------------	------------------------	--

Sanatoria per le prestazioni di **medicina legale** fatturate **in esenzione IVA** prima del 2005.  
Il trattamento di **imponibilità**, si applica dal **2005**; le relative fatture sono soggette IVA anche sulle prestazioni pregresse, senza interessi e sanzioni.

<b>Art.1 COMMI 81-82</b>	<b>SCORPORO TERRENO - AMMORTAMENTI</b>	<b>Skeda</b>
--------------------------	--	--------------

Lo scorporo del **20% o 30%** si effettua anche sul **fondo di ammortamento**

- valore dell'area **60.000** - valore contabile deducibile **240.000** euro
- fondo pregresso **36.000** - fondo al netto **144.000**

residuo fiscale **240.000 – 144.000 = 96.000**  
La norma si estende anche al **contratto di leasing**.  
Sono fatti salvi gli effetti a seguito della mancata conversione del decreto legge n, 118/2007 che prevedeva la ripartizione proporzionale fra valore del terreno e del fabbricato.

<b>Art.1 COMMI 83-90</b>	<b>DA BLACK LIST – A WHITE LIST</b>	
--------------------------	-------------------------------------	--

La Black List (cd Paradisi Fiscali) sarà sostituita dalla nuova White List che individuerà gli stati con i quali esistono scambi di informazioni e un livello di tassazione “non privilegiato”.

<b>Art.1 COMMA 91</b>	<b>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE</b>	<b>Skeda</b>
-----------------------	--	--------------

Entro il **30 giugno 2008** è prevista la rivalutazione delle partecipazioni societarie e dei terreni edificabili posseduti dalle persone fisiche al **1° gennaio 2008**.  
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo dal **30 giugno 2008**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente.  
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati **entro il 30 giugno 2008**.

<b>Art.1 COMMI 92-94</b>	<b>REVISORI DEI CONTI – RESPONSABILITA'</b>	
--------------------------	---	--

È prevista la responsabilità tributaria a carico del **revisore dei conti** incaricato del controllo contabile e tenuto alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi delle società controllate.

## Dott. Felice Murdocca

Commercialista – Revisore Contabile – Consulenza Globale per l'Azienda – Contenzioso Tributario  
Viale delle Rimembranze, 160 – 89042 Gioiosa Ionica telefono/telefax 096451992  
e-mail: murdocca@tiscali.it

In caso di **omesso riscontro** nella relazione di revisione **dei giudizi** prescritti dall'art. 2409-ter, comma 3, codice civile, qualora ne derivi un'infedeltà della dichiarazione, si applica una **sanzione pari al 30% del compenso**. Le nuove disposizioni si applicano dal bilancio dell'esercizio 2008.

Art.1 COMMI 96 - 117	REGIME DEI MINIMI € 30.000.	Skeda
----------------------	-----------------------------	-------

Le disposizioni si applicano **alle persone fisiche** esercenti attività d'impresa o professioni che nell'**anno precedente (2007) non hanno**

- conseguito ricavi/compensi **superiori a 30.000 euro**
- effettuato **cessioni all'esportazione**
- sostenuto **costi e spese per lavoratori dipendenti o collaboratori**

Nel triennio solare precedente il soggetto **non deve aver acquistato cespiti strumentali** per un valore complessivo **superiore a 15.000 euro** anche mediante contratti d'appalto o di leasing.

Sul **reddito netto** si applica l'**imposta del 20%** invece dell'IRPEF ordinaria e addizionali.

**I contributi previdenziali** sono deducibili dal **reddito d'impresa o lavoro autonomo**.

Il contribuente **minimo:**

- **non addebita l'IVA**
- **non ha diritto alla detrazione dell'imposta assolta**
- **è esonerato dagli elenchi clienti fornitori**
- **è escluso dallo studio di settore o parametri**

**Il contribuente**, avente i requisiti previsti, può decidere se

- avvalersi della **tassazione sostitutiva del 20%**.
- optare per **l'IVA e redditi con i metodi ordinari**.

**L'opzione**

- ha una **validità triennale**
- è comunicata nella **prima dichiarazione annuale** da presentare – UNICO 2008

Per il soggetto che **inizia l'attività** d'impresa o lavoro autonomo, **la scelta** del nuovo regime è espressa nella **dichiarazione d'inizio attività**.

Art.1 COMMA 118	SCONTRINI FISCALI NON EMESSI	Skeda
-----------------	------------------------------	-------

È confermata la **sospensione dell'attività** in caso di **n. 4 violazione** per omesso rilascio dello scontrino fiscale nel corso di un quinquennio.

Dal 2008	n. 4 in 5 anni	da 3 giorni a 1 mese	alla semplice contestazione della 4° violazione
----------	----------------	----------------------	---

L'**esecuzione** della sospensione è assicurata con il **sigillo fiscale o altro mezzo idoneo** a indicare il **vincolo** imposto a **fini fiscali**.

E' **abrogata la comunicazione** affissa sulla saracinesca attestante l'**evasione fiscale**.

Art.1 COMMI 121-123	CUD E MODELLO 770 - OBBLIGO MENSILE	
---------------------	-------------------------------------	--

Si prevede i dati **retributivi e fiscali**, dalle retribuzioni relative a **gennaio 2009**, siano trasmessi **mensilmente in via telematica** entro l'**ultimo giorno del mese successivo** a quello di riferimento, secondo modalità fissate da appositi decreti.

Art.1 COMMI 124-127	RIMBORSI IVA – GARANZIE	
---------------------	-------------------------	--

**I rimborsi Iva** possono essere garantite anche dai **consorzi di garanzia collettiva dei fidi** (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 testo unico leggi in materia bancaria .

## Dott. Felice Murdocca

Commercialista – Revisore Contabile – Consulenza Globale per l’Azienda – Contenzioso Tributario  
Viale delle Rimembranze, 160 – 89042 Gioiosa Ionica telefono/telexfax 096451992  
e-mail: murdocca@tiscali.it

<b>Art.1 COMMA 128</b>	<b>SOCIETA’ DI COMODO - MODIFICHE</b>	<b>Skeda</b>
------------------------	---------------------------------------	--------------

La società **congrua e coerente allo studio di settore non è società di comodo.**

Sono escluse dalle ipotesi di **società non operativa** la società:

- che nei due esercizi precedenti ha avuto un n. di dipendenti mai inferiore alle dieci unità
- con un ammontare di valore della produzione (gruppo A del conto economico) superiore al totale dell'attivo dello stato patrimoniale
- presenza di soci non siano inferiori a 50.

Con provvedimento dell'agenzia delle entrate, saranno individuate nuove situazioni per le quali è possibile **disapplicare** le disposizioni senza dover presentare la relativa istanza di interpello.

Per gli immobili **categoria A10**, la percentuale sul reddito è fissata **al 4%** invece del 4,75%.

Nei comuni di popolazione inferiore a mille abitanti il coefficiente da utilizzare per determinare:

- i ricavi minimi è pari all'1%;
- Il reddito minimo è pari allo 0,9%.

<b>Art.1 COMMA 129</b>	<b>SCIoglimento - TRASFORMAZIONE AGEVOLATA</b>	<b>Skeda</b>
------------------------	--	--------------

È previsto ancora lo **scioglimento e trasformazione** in società semplice a **tassazione agevolata** con **l'imposta sostitutiva del 10%**, invece del 25% prevista dalla legge 296/06, dalla società **non operativa** nel **2007** entro il 31 maggio 2008.

<b>Art.1 COMMA 130</b>	<b>CESSIONI GRATUITE ALLE ONLUS</b>	<b>Skeda</b>
------------------------	-------------------------------------	--------------

**Non sono ricavi** la cessione gratuita **dei beni** ad organizzazione non lucrative, non di lusso, alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da derrate alimentari e prodotti farmaceutici, che presentino **imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non consentono la vendita**. Gli stessi beni si considerano distrutti ai fini Iva.

<b>Art.1 COMMI 139-140</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI – DOPO 10 ANNI</b>	
----------------------------	---	--

Decorsi più **di dieci anni** dalla richiesta di rimborso, le somme spettanti, a titolo di capitale e di interessi per crediti di imposte, dal 2008 producono interessi ad un tasso definito con decreto sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni.

<b>Art.1 COMMI 144-145</b>	<b>RISCOSSIONE - RATEIZZAZIONE DEL DEBITO</b>	
----------------------------	---	--

Le somme dovute a seguito di liquidazione automatizzata e di controlli formali se superiori a **duemila euro**, possono essere versate **per un massimo di sei rate trimestrali** di pari importo, o, **se superiori a 5 mila euro**, in un numero massimo di **20 rate trimestrali** di pari importo.

**D.L. 248/2007 – Milleproroghe – G.U. 31/12/2007.**

Per i debiti superiori a € 5.000, le rate sono ridotte da 20 a 8 rate trimestrali.

Qualora le somme dovute siano superiori a **50.000 euro**, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia al totale delle somme dovute, comprese le sanzioni, per il periodo di rateazione dell'importo mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

In alternativa, l'ufficio finanziario può autorizzare un'ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese le sanzioni

## Dott. Felice Murdocca

Commercialista – Revisore Contabile – Consulenza Globale per l’Azienda – Contenzioso Tributario  
Viale delle Rimembranze, 160 – 89042 Gioiosa Ionica telefono/telex 096451992  
e-mail: murdocca@tiscali.it

Art.1 COMMA 155	VIOLAZIONI REVERSE CHARGE	Skeda
-----------------	---------------------------	-------

Il destinatario della fattura che non assolve l’Iva relativa agli acquisti con il reverse charge, è punito con la sanzione dal **100 al 200%** dell’imposta, con un minimo di 258 euro

**La stessa sanzione** si applica a carico del fornitore che, in relazione ad un’operazione sottoposta a reverse charge, ha **addebitato l’imposta nella fattura omettendo di versarla**.

Qualora l’IVA relativa all’operazione sia stata assolta, anche se irregolarmente, dal cessionario/committente oppure dal cedente/prestatore, si applica **la sanzione del 3%** dell’imposta con il minimo di 258 euro, senza pregiudizio del diritto alla detrazione

In caso di mancata emissione della fattura sottoposta al reverse charge il cedente/prestatore è punito con la sanzione dal 5 al 10% del corrispettivo; resta fermo, per il cessionario/committente, l’obbligo di regolarizzare l’omissione con il meccanismo dell’inversione contabile.

Art.1 COMMI 156-157	REVERSE CHARGE PER IMMOBILI	Skeda
---------------------	-----------------------------	-------

Dal **1° marzo 2008** il meccanismo dell’inversione contabile è esteso alle **cessioni di immobili** nei confronti di **sogetti IVA** con detraibilità massima del 25% dell’imposta.

Art.1 COMMA 160	MUTUI PRIMA CASA – IMPOSTA 0,25%	Skeda
-----------------	----------------------------------	-------

Il contribuente, per avere diritto all’imposta sostitutiva dello 0,25% sul mutuo per l’acquisto della prima casa, deve fornire apposita dichiarazione da allegare alla richiesta di finanziamento.

In mancanza di tale dichiarazione, ancorché sussistano i requisiti, si applica **l’aliquota del 2%**.

In caso di decadenza l’ufficio delle entrate recupererà, entro tre anni, la maggiore imposta sostitutiva con la sanzione del 30%.

Art.1 COMMA 161	STAMPA REGISTRI CONTABILI - TERMINE	Skeda
-----------------	-------------------------------------	-------

**La stampa** dei registri meccanografici deve avvenire **entro tre mesi** dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni .

Art.1 COMMI 162-163	REVERSE CHARGE – GENERAL CONTRACTOR	Skeda
---------------------	-------------------------------------	-------

Dal febbraio 2008, **le prestazioni edili** rese nei confronti del **“general contractor”** non sono sottoposte al meccanismo dell’inversione contabile. Le fatture sono soggette alle varie aliquote IVA

Art.1 COMMA 164	EVASIONE NEL SETTORE IMMOBILIARE	
-----------------	----------------------------------	--

In caso di **minore fatturazione IVA** per la compravendita dell’immobile, **l’acquirente**, anche se soggetto privato, risponde **solidalmente con il cedente** per il pagamento dell’IVA sulla differenza e della sanzione dal 100 al 200%. L’acquirente privato può regolarizzare la propria posizione presentando un apposito documento all’ufficio dell’Agenzia delle entrate e versando l’imposta dovuta entro 60 giorni dalla data dell’atto con il ravvedimento operoso.

Art.1 COMMA 168	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	
-----------------	----------------------------	--

È prorogata **al 2008** la deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

## Dott. Felice Murdocca

Commercialista – Revisore Contabile – Consulenza Globale per l’Azienda – Contenzioso Tributario  
Viale delle Rimembranze, 160 – 89042 Gioiosa Ionica telefono/telefax 096451992  
e-mail: murdocca@tiscali.it

<b>Art.1 COMMA 170</b>	<b>TRASPORTATORI – DEDUZIONE FORFETARIA</b>	<b>Skeda</b>
------------------------	---	--------------

Proroga 2007 per la **deduzione forfetaria** per i trasporti effettuati all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

<b>Art.1 COMMA 201</b>	<b>DETRAZIONE ASILI NIDO</b>	
------------------------	------------------------------	--

Spetta ancora **per il 2007** la detrazione **del 19 % per le spese** documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivo non superiore a 632 euro annui per ogni figlio .

<b>Art.1 COMMA 202</b>	<b>INTERESSI SU MUTUO - € 4.000</b>	
------------------------	-------------------------------------	--

Elevata a **4.000** euro la detrazione degli interessi passivi sui mutui.

<b>Art.1 COMMA 207</b>	<b>FORMAZIONE DEI DOCENTI</b>	
------------------------	-------------------------------	--

Per l'anno 2008 **ai docenti delle scuole** di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, spetta una **detrazione del 19% delle spese** documentate sostenute fino ad un importo massimo di **500 euro** per l'aggiornamento e per la formazione.

<b>Art.1 COMMI 209 - 214</b>	<b>FATTURA ELETTRONICA AGLI ENTI PUBBLICI</b>	
------------------------------	---	--

Un regolamento dovrà prevedere i tempi e le modalità per l'emissione, la trasmissione elettronica, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con gli Enti pubblici.

La trasmissione dei documenti elettronici avverrà per il tramite di un sistema di interscambio istituito e gestito dal ministero dell'economia.

Saranno individuale le eventuali deroghe e le misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese.

<b>Art.1 COMMA 217</b>	<b>INVIO MODELLO 770 ORDINARIO – 31 LUGLIO</b>	
------------------------	--	--

Il modello 770, relativo all'anno solare precedente, si invia entro il 31 luglio di ciascun anno.

<b>Art.1 COMMA 218</b>	<b>DICHIARAZIONI SOLO TELEMATICHE</b>	
------------------------	---------------------------------------	--

Le persone fisiche e le società di persone devono inviare esclusivamente in via telematica le dichiarazioni. Sono esonerati dall'invio in via telematica i contribuenti che non possono utilizzare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione.

<b>Art.1 COMMA 221</b>	<b>FAMILIARI A CARICO DETRAZIONE E CODICE FISCALE</b>	<b>Skeda</b>
------------------------	---	--------------

Il lavoratore dipendente deve confermare al sostituto di imposta **le detrazioni spettanti** e per quelle relative ai familiari a carico deve indicare **il codice fiscale** dei soggetti per i quali fruisce delle detrazioni.

<b>Art.1 COMMA 222</b>	<b>TELEFONI E CODICE FISCALE</b>	
------------------------	----------------------------------	--

Per i contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare si deve indicare **il codice fiscale** che sarà acquisito dall'anagrafe tributaria ai fini del contrasto all'evasione fiscale.

## Dott. Felice Murdocca

Commercialista – Revisore Contabile – Consulenza Globale per l’Azienda – Contenzioso Tributario  
Viale delle Rimembranze, 160 – 89042 Gioiosa Ionica telefono/telex 096451992  
e-mail: murdocca@tiscali.it

Art.1 COMMA 223	IMPOSTE – IMPORTO MINIMO 12 EURO	
-----------------	----------------------------------	--

Qualora dalla dichiarazione dei redditi risulti un **importo non superiore a 12 euro**, non si procede al **versamento o rimborso** ed alla **compensazione**.

Art.1 COMMI 228-232	CREDITO DI IMPOSTA PER LA SICUREZZA PMI COMMERCIO – BAR E RISTORANTI	Skeda
---------------------	---	-------

Alle piccole e medie imprese di vendita al dettaglio e all'ingrosso ed a quelle di somministrazione di alimenti e bevande spetta un **credito di imposta** pari **all'80%** delle **spese per l'acquisto** di dispositivi e servizi di sicurezza compresa l'installazione di apparecchi di video sorveglianza.

Il limite massimo non deve essere superiore a 3.000 euro per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 2010 ,Detto credito di imposta **non è cumulabile** con altre agevolazioni - **non è imponibile**.

È utilizzabile in compensazione .

Art.1 COMMI 233-237	CREDITO DI IMPOSTA PER LA SICUREZZA TABACCAI	Skeda
---------------------	---	-------

Le rivendite di generi di monopolio, per gli anni 2008, 2009 e 2010, hanno diritto ad un **credito d'imposta** per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per gli strumenti di pagamento con moneta elettronica.

La misura del credito è pari **all'80 %** del costo sostenuto fino ad un importo massimo **di 1.000 euro** per ciascun beneficiario e per periodo d'imposta.

Detto credito di imposta **non è imponibile ed è utilizzabile in compensazione** .

Art.1 COMMA 252	STUDIO DI SETTORE – INDICATORI NORMALITA’	Skeda
-----------------	---	-------

Ai fini dell'accertamento sulla base degli **indicatori di normalità economica**. l'Agenzia delle entrate deve **motivare e fornire elementi di prova** per avvalorare i maggiori ricavi o compensi derivanti dagli indicatori.

Il contribuente che dichiara **ricavi o compensi inferiori** a quelli previsti dagli indicatori, **non è soggetto** ad accertamento **automatico**.

Art.1 COMMI 253 - 254	ACCERTAMENTI FISCALI	
-----------------------	----------------------	--

Sono previsti controlli delle dichiarazioni per le imprese manifatturiere che svolgono l'attività in **conto terzi per altre imprese** in misura non **inferiore al 90 %**.

Art.1 COMMA 255	CONTROLLI IVA - CELLULARI	Skeda
-----------------	---------------------------	-------

Sono previsti controlli per i contribuenti che portano in **detrazione l'IVA** in misura superiore al **50%** del relativo ammontare per gli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile e delle relative prestazioni di gestione.

Art.1 COMMA 261	MODIFICHE IVA – DISPOSIZIONI VARIE	Skeda
-----------------	------------------------------------	-------

### Veicoli stradali a motore

È introdotta la nozione di **veicolo stradale a motore** che interessa tutti i veicoli indipendentemente dalla tipologia di autovetture, autoveicoli, autocarri ecc..

Le spese afferenti tali veicoli, comprese quelle relative al **pedaggio**, danno diritto alla **detrazione IVA del 40%**, salvo che i veicoli siano utilizzati esclusivamente per l'impresa o lavoro autonomo.

## Dott. Felice Murdocca

Commercialista – Revisore Contabile – Consulenza Globale per l’Azienda – Contenzioso Tributario  
Viale delle Rimembranze, 160 – 89042 Gioiosa Ionica telefono/telefax 096451992  
e-mail: murdocca@tiscali.it

Resta la detrazione **del 100%** per gli agenti di commercio e per i veicoli oggetto dell'attività propria dell'impresa.

### Telefonini

**È soppressa la detrazione IVA del 50%** delle spese relative all'acquisto e all'impiego di telefonini

Sarà possibile detrarre anche il **100% dell'IVA** ma si provare l'inerenza totale.

I soggetti che detraranno **più del 50% dell'IVA** saranno soggetti ad uno specifico controllo Fiscale.

Per i telefonini a disposizione dei dipendenti, a fronte del pagamento di un corrispettivo inferiore al valore normale, dal **1° marzo 2008** si assume come **base imponibile il valore di costo**.

In caso di utilizzo extra aziendale di telefonini con **IVA detratta solo parzialmente**, non si realizza **l'auto consumo imponibile**.

### Operazioni esenti

Dal **1° luglio 2008 sono esenti le prestazioni** effettuate nei confronti dei consorziati da consorzi costituiti tra soggetti con detrazione limitata, al massimo 10%, purché il corrispettivo addebitato non superi i costi imputabili alle prestazioni stesse.

### Riduzione della base imponibile

In caso di cessione di un bene acquistato con diritto **alla detrazione parziale**, la base imponibile è assunta **in misura** corrispondente alla **percentuale di detrazione operata**.

### Aliquote

Passa **al 20% l'aliquota IVA** per le cessioni di cavalli, asini, muli e bardotti vivi non destinati alla preparazione di prodotti alimentari.

Stessa aliquota IVA per le cessioni degli animali di cui al n. 7 della tabella A, parte III (conigli, piccioni, lepri ecc.), non destinati all'alimentazione.

<b>Art.1 COMMA 270</b>	<b>ELENCHI CLIENTI E FORNITORI</b>	
------------------------	------------------------------------	--

Si considerano validi gli **elenchi clienti/fornitori trasmessi** entro il **15 novembre 2007** oltre la scadenza prevista del 15 ottobre 2007.

<b>Art.1 COMMA 271</b>	<b>REGISTRATORI CASSA TELEMATICI</b>	
------------------------	--------------------------------------	--

Rinvio **al 2009** dei **registratori di cassa** abilitati **alla trasmissione telematica** dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate .

<b>Art.1 COMMA 286</b>	<b>IMPIANTI DI RISCALDAMENTO BONUS 55%</b>	<b>Skeda</b>
------------------------	--	--------------

La detrazione **del 55%** è riconosciuta anche per le spese relative alla **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici .

<b>Art.1 COMMA 309</b>	<b>DETRAZIONE PER I PENDOLARI</b>	
------------------------	-----------------------------------	--

Spetta la detrazione **del 19%** per le spese sostenute entro il 31/12/2008 per l'acquisto degli **abbonamenti al trasporto** pubblico locale, regionale ed interregionale, fino ad un massimo di **250 euro**.

<b>Art.1 COMMA 344</b>	<b>ISEE – “RICCOMETRO”</b>	
------------------------	----------------------------	--

## *Dott. Felice Murdocca*

*Commercialista – Revisore Contabile – Consulenza Globale per l'Azienda – Contenzioso Tributario  
Viale delle Rimembranze, 160 – 89042 Gioiosa Ionica telefono/telefax 096451992  
e-mail: murdocca@tiscali.it*

Il cittadino interessato **alle prestazioni sociali**, deve presentare una dichiarazione sostitutiva, con validità annuale, riportante tutte le informazioni necessarie per la determinazione **l'indicatore della situazione economica equivalente**.

È possibile presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva, una nuova dichiarazione, qualora si intenda fare modifiche alle condizioni familiari ed economiche.

La dichiarazione si presenta ai Comuni, ai CAAF, o anche alla sede INPS.

Detti enti dovranno inviare tali informazioni all'Agenzia delle entrate per via telematica.

<b>Art.1 COMMI 363-366</b>	<b>DISTRIBUTORI AUTOMATICI</b>	
----------------------------	--------------------------------	--

Dal **2009** le imprese, le quali effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tramite distributori automatici, devono

- **memorizzare** su supporto elettronico, per ciascun apparecchio, **le vendite**
- **trasmettere** i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate.

Un provvedimento stabilirà le modalità ed i tempi della trasmissione telematica.